



Protocollo d'intesa

tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in seguito denominato "INPS" con sede legale in Roma via Ciro il Grande, 21, rappresentato dal Direttore Regionale/di Coordinamento metropolitano INPS di Milano dott. Michele Salomone

e

(Soggetti aderenti)

Ordine Consuanti del Lavoro di Milano nella persona del suo presidente, Potito di Nunzio

e

ANCL di Milano nella persona del suo Presidente, Alessandro Graziano

e

Caritas Ambrosiana nella persona del suo Direttore, Luciano Gualzetti

PREMESSO CHE

- la grave situazione di crisi economia e sociale che investe in questo periodo l'intero paese si sta acutizzando soprattutto nelle aree metropolitane più densamente popolate che presentano i maggiori rischi di emarginazione ed esclusione sociale.

- Tutte le parti concordano sulla necessità di dare avvio ad un percorso che le impegni a supportare Caritas Ambrosiana nella sua attività quotidiana a sostegno delle fasce sociali più deboli e a maggior rischio di impoverimento e marginalizzazione sociale;
- La collaborazione a cui si intende dare avvio da parte di INPS e dell'ordine dei Consulenti del lavoro di Milano ed ANCL di Milano riguarda l'attivazione di un supporto concreto e fattivo al progetto "Diamo lavoro" avviato da Caritas Ambrosiana con l'obiettivo di rendere possibile a soggetti in stato di disoccupazione o di esclusione sociale l'accesso al mondo del lavoro.
- Il progetto prevede di attivare azioni mirate direttamente a soggetti esclusi dal mondo del lavoro in stato di effettivo disagio sotto il profilo sia economico che sociale, individuati da Caritas Ambrosiana, offrendo, da parte di INPS, il supporto necessario per individuarne i bisogni e le eventuali prestazioni spettanti (agevolazioni contributive, facilitazioni all'avvio delle nuove imprese) e, da parte dell'Ordine e dell'Associazione dei consulenti del lavoro di Milano, un aiuto in termini di consulenza e supporto fattivo per l'individuazione delle migliori opportunità di reinserimento lavorativo in aziende del milanese.
- L'INPS è portatore dell'esperienza maturata nell'ambito del progetto "INPS per tutti" avviato ormai da anni con Caritas Ambrosiana, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con tutte le istituzioni locali, che ha coinvolto centinaia di operatori Caritas attraverso la formazione ai volontari Caritas ed il supporto normativo e consulenziale per il reinserimento di soggetti emarginati ed esclusi dal mondo del lavoro. Tale progetto ha raggiunto centinaia di persone in gravi situazioni di indigenza e ha consentito di erogare alcune centinaia di prestazioni a sostegno di questi soggetti che non sapevano di averne diritto consentendo un concreto e reale reinserimento in società a beneficio di tutti.
- L'ordine dei consulenti porta la sua esperienza, attraverso i propri iscritti, di attività quale: consulenza del lavoro, previdenziale e fiscale, orientamento, selezione, formazione ai volontari Caritas, intermediazione secondo la normativa di riferimento, supporto all'inserimento, agevolazioni all'assunzione, disbrigo di pratiche amministrative di supporto.

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2

Oggetto

Costituisce oggetto del presente Protocollo la volontà di regolare, coordinare e sviluppare, nel rispetto delle specifiche competenze, l'attività di collaborazione diretta a favorire l'accessibilità ed il reinserimento al mondo del lavoro di soggetti individuati da Caritas Ambrosiana che aderiscono al progetto "Diamo lavoro".

Caritas ambrosiana possiede una conoscenza diretta e capillare della realtà Milanese di maggior disagio sociale ed economico e rappresenta un efficace partner per la concreta individuazione della platea dei soggetti ai quali si rivolge il presente progetto.

L'attività di collaborazione è finalizzata a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in stato di marginalizzazione sociale. Tale obiettivo viene espletato attraverso interventi mirati atti a:

- Far conoscere il progetto alle aziende del territorio Milanese attraverso la diffusione di informazioni sul Fondo Diamo Lavoro utilizzando i canali più opportuni;
- Svolgere attività di supporto per individuare prestazioni o agevolazioni che potrebbero facilitare l'inserimento lavorativo;
- Supportare i singoli richiedenti attraverso una verifica individuale della situazione contributiva e delle possibilità di accesso ad agevolazioni per le aziende che intendo assumerli;

- Supportare i richiedenti anche alla fine della fase lavorativa per garantire l'accesso ai supporti economici erogati da INPS;
- Svolgere un'intensa attività di divulgazione del progetto a tutti i livelli istituzionali attivando convegni e tavole rotonde sugli argomenti oggetto del protocollo.

Allo scopo di fornire adeguato supporto agli operatori locali di Caritas, in particolare a coloro che operano nell'ambito del Fondo Diamo Lavoro, l'Istituto e l'ordine dei Consulenti e ANCL di Milano potranno effettuare interventi formativi in ordine alle modalità di accesso al mondo del lavoro, ai sostegni economici messi a disposizione dallo Stato e dagli Enti periferici per l'avvio di una nuova impresa e alle prestazioni di contrasto alla povertà erogate da INPS.

Art. 3

Modalità della collaborazione

Per favorire lo scambio di informazioni tra gli operatori delle Parti coinvolte saranno utilizzati appositi canali di comunicazione individuati successivamente.

Inoltre, nei casi di particolare complessità che richiedono approfondimenti e verifiche preliminari potranno svolgersi sessioni di consulenza attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche di lavoro.

Le Parti definiscono inoltre le modalità attraverso le quali indirizzare i potenziali beneficiari delle prestazioni verso gli adempimenti formali necessari per accedere alle prestazioni assistenziali. A tal fine potranno essere concordate modalità di contatto *ad hoc* con gli uffici territoriali dell'Istituto, definendo all'occorrenza tempi e luoghi, o saranno avviate forme di coinvolgimento degli intermediari, con particolare riguardo alla presa in carico dei soggetti che presentino particolari problematiche.

Le parti si impegnano a comunicare all'Istituto i nominativi dei soggetti presi in carico e dei potenziali destinatari di prestazioni, in modo da consentire una puntuale rendicontazione delle attività svolte, una analisi dell'efficacia delle

stesse e una valutazione in ordine all'attuazione di interventi ulteriori per lo sviluppo della collaborazione.

Art. 4

Tavolo tecnico

Per la definizione degli strumenti attuativi, delle modalità di collaborazione, e degli ulteriori aspetti operativi riguardo alle attività di cui all'art. 2 del presente protocollo, è costituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle parti.

A tale organismo è affidato il compito di precisare il tipo di interventi ritenuti funzionali al buon esito del progetto, articolando e specificando le indicazioni di massima esplicitate all'articolo 2 e di sviluppare altre possibili iniziative individuate congiuntamente nel corso della collaborazione.

Il tavolo rappresenta la sede di confronto durante tutto il periodo di validità del presente protocollo e potrà riunirsi ad iniziativa di ciascuna parte.

Art.5

Ulteriori profili della collaborazione

Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano reciprocamente, in un contesto di fattiva collaborazione a definire gli ambiti di concreta collaborazione sui seguenti temi:

- integrazione degli strumenti a supporto di persone prive di lavoro ed in situazione di grave difficoltà personale;
- integrazione degli strumenti, nazionali e locali, per l'inserimento lavorativo, con particolare attenzione al reddito di cittadinanza;

- avvio di interlocuzioni con le competenti Istituzioni, organizzazioni e federazioni locali, al fine di garantire la massimizzazione di efficacia o l'individuazione di ulteriori forme di assistenza all'utenza più fragile.

La collaborazione potrà prevedere lo scambio di informazioni e di esperienze negli ambiti di comune interesse, fermo restando che lo scambio di flussi di dati potrà essere oggetto di apposita convenzione.

Le Parti, di comune accordo, potranno anche organizzare eventi per la diffusione dei risultati raggiunti grazie alle iniziative congiunte.

Art. 6

Oneri

Per l'attuazione del presente accordo quadro le Parti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Trattamento dei dati

Premesso che in adempimento al presente accordo non è prevista alcuna comunicazione di dati personali tra le Parti, le stesse, in qualità di autonomi titolari, sono tenute ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, di terzi e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le Parti assicurano l'utilizzo dei dati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa sopra citata e posta alla base

del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna Parte garantisce che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati dalla stessa designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto ciascuna Parte provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ogni titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

Art.8

Monitoraggio

Il presente accordo sarà sottoposto a monitoraggio con cadenza semestrale.

Art. 9

Durata

Il presente Protocollo, sottoscritto mediante utilizzo della firma digitale dalle Parti, è immediatamente efficace, ha la durata massima di un anno e può

essere integrato e modificato, di comune accordo, anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi relativi alle tematiche di attuazione o per l'eventuale esigenza di definire con maggiore efficacia, strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Le parti si impegnano ad avviare, un mese prima della scadenza del protocollo, a seguito della verifica dei risultati raggiunti, un confronto per il rinnovo del medesimo.

Per INPS 

Per Caritas _____ FIRMATO DIGITALMENTE _____

Per ODCL 

Per ANCL 